



Comune di Roccaforte del Greco

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Sgrò, 1 – 89060

PEC: protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it TEL: 0965/722912
www.comune.roccafortedelgreco.rc.it C.F. 80002370809

ORDINANZA N. 7 del 07.07.2025

Ordinanza di limitazione al consumo di acqua potabile nel territorio comunale

IL SINDACO

RILEVATO:

- che durante il **periodo estivo si verificano disagi in ordine all'approvvigionamento idrico**, per cui si è provveduto alla turnazione e a mettere in atto un'attività di controllo tendente a scongiurare l'utilizzo improprio dell'acqua potabile;

VISTI:

il DPCM 4/03/1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14/03/1996) "Disposizioni in materia di risorse idriche", in particolare il punto 8.2.10, che stabilisce in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;

- la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. 67/2007 del 5/03/2007 recante indicazioni operative per fronteggiare eventuali crisi idriche, ove si ravvisa "indispensabile che alle attività di previsione, monitoraggio e preannuncio siano affiancate incisive ed efficaci azioni di prevenzione, contrasto e mitigazione, che se pianificate per tempo, possono ridurre in modo significativo i possibili effetti delle eventuali crisi idriche sulla popolazione, sulle colture agricole e sul sistema produttivo";

RILEVATA la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

RITENUTO che la situazione impone l'adozione di misure urgenti al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

RAVVISATA la propria competenza in materia;

ORDINA

a tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici.

VIETA

a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, dalla data del **09.07.2025** fino al **30.09.2025**, l'impiego dell'acqua per:

- il **lavaggio di aree cortilizie e piazzali**;
- il **lavaggio domestico di veicoli a motore**;
- l'**innaffiamento dei giardini, orti e prati**;
- il **riempimento** di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.

Il funzionamento di fontane pubbliche o private è consentito solo se provviste del rubinetto di arresto.

E' escluso dalle sopradette limitazioni, fino ad eventuali nuove disposizioni, il consumo di acqua oggetto di contratti di somministrazione per attività imprenditoriali e similari.

AVVERTE

che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate, in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

INVITA

la cittadinanza ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico

DISPONE

che copia della presente Ordinanza sia **pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente** e venga trasmessa all'**Ufficio Tecnico** Sede ed al **Comando Stazione dei Carabinieri di Roccaforte del Greco** per il controllo e l'accertamento delle relative violazioni;

AVVERSO

il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio ed on - line per tutto il tempo di validità del provvedimento e mediante pubblica affissione.

Dalla Residenza Municipale, li 07.07.2025

IL SINDACO
Domenico PENNA